

AGIDAE SALUS_SOCIO SANITARIO

STATUTO



Art. 1 - COSTITUZIONE

1 - È costituito tra:

AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, con sede in Roma alla Via Vincenzo Bellini n. 14;

e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:

FP CGIL, rappresentata da -

FISASCAT CISL , rappresentata da

UIL TUCS rappresentata da

un Ente ai sensi del Capo III, Titolo II del Codice Civile, denominato «AGIDAE SALUS, SOCIO SANITARIO - ENTE DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI RELIGIOSI aderenti al CCNL AGIDAE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO»,

2 - L'Ente, di cui sono soci i soggetti suindicati, è costituito su base paritetica, quanto al 50% da Agidae, quale componente rappresentativa degli enti religiosi, e quanto al 50% dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Statuto e del Contratto sottoelencato.

ART. 2 – SCOPO E FINALITÀ

1 - L'Ente è costituito in applicazione dal seguente contratto collettivo nazionale di lavoro:

a) **CCNL AGIDAE SOCIO SANITARIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO**, per il personale direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli istituti esercitanti attività socio-sanitarie-assistenziali-educative, e dipendenti dall'autorità ecclesiastica (art. 1); sottoscritto da FP CGIL, FISASCAT CISL, UIL TUCS.

2 - L'Ente non ha fini di lucro e si propone di garantire alle lavoratrici e ai lavoratori trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.

3 - L'Ente, al fine di migliorare la qualità dei trattamenti erogati, può incentivare e promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, previa specifiche intese tra le parti.

4 - Per il raggiungimento dei propri scopi l'Ente si dota delle necessarie strutture operative.



ART. 3 – ADERENTI E ISCRITTI

1 - All'Ente aderiscono i soggetti datoriali che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro indicato nell'articolo 2.1 nonché, previa deliberazione dell'assemblea dei soci costituenti, soggetti datoriali che applicano altri contratti collettivi nazionali di lavoro i quali prevedano, in modo espresso e a parità di contribuzione, l'adesione all'Ente.

2 - Gli aderenti iscrivono all'Ente i propri lavoratori e lavoratrici dipendenti in servizio, i quali assumono la qualifica di iscritti e sono beneficiari delle prestazioni erogate dallo stesso.

3 - Possono mantenere l'iscrizione all'Ente, previa deliberazione dell'assemblea dei soci costituenti, che può avere anche carattere di generalità, i lavoratori che per qualsiasi motivo, ragione o causa, non sono più in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e ai quali l'Ente autorizzi la prosecuzione volontaria della contribuzione.

4 - L'adesione e l'iscrizione cessano di produrre effetti in caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa e con qualsiasi modalità dell'Ente.

5- L'adesione e l'iscrizione cessano di produrre effetti anche in caso di cessazione dell'attività degli aderenti, o loro estinzione per qualsiasi causa e con qualsiasi modalità, ovvero perdita dei requisiti necessari per l'adesione o l'iscrizione.

ART. 4 – SEDE

1 - L'Ente ha sede in Roma, in via Vincenzo Bellini n. 14.

2 - Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio del Comune di Roma.

ART. 5 – DURATA

1 - L'Ente ha durata illimitata.

ART. 6 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

1 - È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 7 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1 - L'Ente trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

a) dai contributi ordinari previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, oppure volontari, esatti direttamente oppure per il tramite dell'Inps o dell'Inail, ovvero altrimenti esatti in base a quanto disposto dalla contrattazione collettiva di categoria;

b) dai contributi versati a titolo di eventuale quota di ingresso;

c) dalle liberalità versate da enti o persone fisiche;

d) dai proventi straordinari di qualsiasi tipo;

e) da rivalutazioni, rendimenti, interessi, rendite, nonché ricavi e proventi di gestioni.

2 - La gestione finanziaria può essere effettuata direttamente o attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con professionisti terzi e potrà consistere:

- nella sottoscrizione di polizze assicurative con compagnie di rilevanza e diffusione nazionali;

- nell'acquisto di beni immobili;

- nelle differenti forme di investimento che siano deliberate dall'Assemblea, tenendo comunque in maggior conto la sicurezza dell'investimento più che il suo rendimento.

3 - Le entrate dell'Ente, come tutti i mezzi patrimoniali comunque da esso acquisiti, sono destinati al conseguimento degli scopi e delle finalità dell'Ente stesso.

4 - Il patrimonio dell'Ente è il suo fondo comune, di cui all'articolo 37 del codice civile, ed i soci non sono titolari di alcun diritto su di esso, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.

5 - I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento o, comunque, estinzione dello stesso. (Art.14)

ART. 8 – ORGANI

1 - Sono Organi dell'Ente:

- l'Assemblea;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente e il Vice Presidente;

- il Collegio dei Revisori.

2 - Le convocazioni dei componenti degli organi devono essere effettuate in forma scritta, da trasmettersi con ogni mezzo idoneo del quale sia possibile attestare l'avvenuta ricezione, ivi compresi fax e posta elettronica.

3 - Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi sociali (art.13); i nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e possono essere riconfermati.



P

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4 - La decadenza immediata dalla carica consegue, oltre che a dimissioni, alla revoca della designazione da parte del socio che l'aveva espressa. La decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione comporta l'automatica decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente per coloro che ricoprissero tali cariche. Nei casi di decadenza il socio, che aveva effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione contestualmente alla comunicazione della revoca, o comunque nel più breve tempo possibile. I sostituti restano in carica fino alla scadenza degli altri membri dell'organo, salvo riconferma.



ART. 9 – ASSEMBLEA

1 - L'Assemblea è composta da dodici componenti: sei delegati dal legale rappresentante dell'Agidae e sei delegati, due per ciascuna, dal legale rappresentate di ognuna delle Organizzazioni Sindacali socie costituenti dell'Ente; per ogni componente è designato anche un supplente.

2 - I rappresentanti dei soci, e i loro supplenti sono nominati fino a revoca.

3 - L'Assemblea nomina il Presidente e il Vice Presidente dell'Ente. La nomina è effettuata con un criterio di rotazione quadriennale. L'Assemblea nomina altresì i restanti membri del Consiglio di Amministrazione su designazione delle parti costituenti ai sensi dell'art. 1.

Il Presidente dell'Ente e il Vicepresidente dell'Ente, ricoprono anche le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di amministrazione. Da qui in poi indicati solo con "Presidente" e "Vice Presidente"

4 - L'Assemblea:

a) approva su proposta del Consiglio di Amministrazione un piano di programmazione quadriennale per il perseguimento degli scopi e delle finalità dell'Ente, nonché la relazione sull'attività programmata e su quella svolta;

b) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo e consuntivo;

c) approva il Regolamento di funzionamento proposto dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione degli accordi assunti dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 2.1;

d) approva gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

e) approva le eventuali modifiche statutarie;

f) delibera lo scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori;

g) prende atto della sostituzione dei componenti degli organi a seguito di comunicazione da parte dei soci.

5 - L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno o quando lo richiedano l'Agidae ovvero almeno una delle Organizzazioni Sindacali ed è convocata dal Presidente almeno sette giorni prima della data della riunione, cui devono essere invitati i componenti del Collegio dei Revisori.



6 - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

7- Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e verbalizzate da un Segretario nominato dall'Assemblea, affinché rediga il verbale che, una volta approvato, va trascritto nell'apposito libro.

8 - È consentito il conferimento di delega ad altro componente, che non può detenere più di due deleghe.

9 - Le deliberazioni sono adottate con il parere favorevole di ognuna delle due parti costituenti l'Ente (Agidae e OO.SS art.1 comma 2), ottenuto per ciascuna a maggioranza dei presenti computando le deleghe. Le deliberazioni aventi ad oggetto i Regolamenti e le modifiche al presente Statuto devono essere ratificate in forma scritta dai Soci, con comunicazione da inviare al Presidente entro sette giorni dalla loro adozione; in difetto di ratifica, le deliberazioni non acquistano efficacia.

ART. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, tra i quali il Presidente, il Vice Presidente e altri quattro membri, due dei quali designati dall'Agidae e due dalle Rappresentanze Sindacali tra quelle che non hanno espresso il Vice Presidente.

2 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta a quadrimestre e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno quattro dei suoi componenti ed è convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della riunione.

3 - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

4 - Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- a) esegue le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- b) redige il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo;
- c) delibera e pone in essere gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- d) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto e i Regolamenti;
- e) organizza i servizi dell'Ente e ne disciplina il funzionamento;
- f) propone all'Assemblea il piano di programmazione quadriennale dell'attività;
- g) controlla in particolare l'andamento delle gestioni e delle prestazioni sanitarie, di cui al precedente art.7, comma 2.

h) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte;

i) forma l'organigramma dell'Ente in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, deliberando sull'assunzione del personale dipendente e sull'instaurazione dei rapporti di collaborazione autonoma continuativi;

5 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza dei 2/3 dei suoi membri e le relative deliberazioni sono adottate con il parere favorevole di ognuna delle due parti costituenti l'Ente (Agidae e OO.SS art.1 comma 2), ottenuto per ciascuna a maggioranza dei presenti, computando le deleghe. È consentito il conferimento di delega ad altro componente, in misura non superiore a una delega per ciascuno.

6 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; all'inizio delle riunioni viene nominato il Segretario, che provvede alla redazione del verbale, da trascrivere dopo l'approvazione nell'apposito libro.

7 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri, per determinati atti o per determinate categorie di atti, al Presidente e al Vice Presidente con firma congiunta.

ART. 11 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1 - Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea su designazione delle parti costituenti secondo un criterio di rotazione e su base quadriennale.

2 - Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano sostituiti dai soggetti designanti, i loro sostituti, nominati dagli stessi soggetti, completano il mandato del sostituito.

3 - Spetta al Presidente:

- a) rappresentare legalmente l'Ente;
- b) presiedere all'ordinaria attività dell'Ente, provvedendo a tutti gli atti necessari per il funzionamento della stessa;
- c) convocare e presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione redigendo gli ordini del giorno;
- d) assicurare la corretta applicazione dello Statuto;
- e) dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- f) svolgere i compiti ad esso demandati dallo Statuto o dal Regolamento o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

4 - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; ha la firma congiunta con il Presidente per gli atti di straordinaria amministrazione.



5 - In caso di urgenza il Presidente, d'intesa con il Vice Presidente, esercita i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che, a tal fine, deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all'adozione di tali provvedimenti.

6 - Il prelievo, la corresponsione e, comunque, la movimentazione delle risorse dell'Ente devono essere effettuati con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente salvo eventuale diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione per la sola ordinaria amministrazione.

ART. 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

1 - Il Collegio dei Revisori, insediato con determina del Presidente, è composto da cinque membri, tre dei quali effettivi e due supplenti, così nominati dall'Assemblea:

- uno, con la funzione del Presidente, scelto fra i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, alternativamente proposto dalla parte costituente che esprime il Vice Presidente.

- uno effettivo ed uno supplente su proposta delle Organizzazioni Sindacali con criterio di rotazione;

- uno effettivo ed uno supplente su proposta dell'Agidae.

2 - I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e presenziano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

3 - Il Collegio dei Revisori:

a) esercita il controllo dell'amministrazione dell'Ente;

b) accerta la regolare tenuta della contabilità;

c) verifica la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri, alle scritture contabili ed allo Statuto.

4 - Il Collegio dei Revisori redige la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per la loro approvazione.

ART. 13 – ESERCIZIO SOCIALE

1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2 - Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente e quello consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi vanno trasmessi ai soci entro quindici giorni dalla loro approvazione.



P

ART. 14 – SCIoglimento - CESSAZIONE

1 - Lo scioglimento dell'Ente dev'essere deliberato all'unanimità dall'Assemblea, che nominerà due liquidatori.

2 - In caso di scioglimento dell'Ente o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, (Art 3 punto 4), il patrimonio netto sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.

ART. 15 – REGOLAMENTI

1 - Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà, entro il 2018, di un Regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea, al pari degli altri Atti, Regolamenti e Convenzioni inerenti le prestazioni sanitarie, redatti in conformità allo Statuto.

ART. 16 – RINVIO

1 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto vengono richiamate le norme dettate in materia del codice civile e dalle altre leggi in vigore.

ART. 17 - CONTROVERSIE

1 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Statuto e, in genere, per qualsiasi controversia endoassociativa, è foro esclusivamente competente quello di Roma.

2 - Qualsiasi controversia per la quale fosse obbligatorio il preliminare esperimento del tentativo di mediazione, sarà sottoposta esclusivamente all'Organismo di Mediazione Forense di Roma istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; sempre in tale sede esclusiva dovrà svolgersi la mediazione nel caso in cui nel corso della controversia giudiziale il Giudice invitasse le Parti a provvedervi.

ACIDAE
P. P. P.

FISASATI
ULTUES
Palo P. P.

